



COMUNE DI SAVIGNONE

Città Metropolitana di Genova

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

REGOLAMENTO COMUNALE per la DISCIPLINA del TRIBUTO DIRETTO alla COPERTURA dei COSTI RELATIVI al SERVIZIO di GESTIONE dei RIFIUTI URBANI (TARI)

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2014)

(Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 30.03.2017)

(Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 30.03.2018)

(Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 25.03.2019)

Indice

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti	2
Art. 3 – Presupposto.....	2
Art. 4 – Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	3
Art. 5 – Soggetti passivi.....	3
Art. 6 – Locali ed aree non soggetti al tributo	4
Art. 7 – Determinazione della superficie tassabile	5
Art. 8 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani- riduzioni ed esenzioni superficiali.....	5
Art. 9 – Rifiuti assimilati avviati al riciclo in modo autonomo	7
Art. 10 – Determinazione della tariffa del tributo.....	7
Art. 11 – Istituzioni scolastiche statali	8
Art. 12 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.....	8
Art. 13 – Piano finanziario	8
Art. 14 – Obbligazione tributaria	9
Art. 15 – Mancato svolgimento del servizio	9
Art. 16 – Zone non servite	9
Art. 17 – Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche	10
Art. 18 – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche.....	10
Art. 19 – Cumulo di riduzioni	12
Art. 20 – Tributo giornaliero	12
Art. 21 – Tributo provinciale.....	12
Art. 22 – Riscossione	12
Art. 23 – Dichiarazione TARI.....	13
Art. 24 – Rimborsi e compensazione	15
Art. 25 – Attività di controllo e sanzioni.....	15
Art. 26 – Accertamento con adesione	17
Art. 27 – Riscossione coattiva.....	17
Art. 28 – Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni.....	17
Art. 29 – Trattamento dei dati personali	17
Art. 30 – Entrata in vigore	18
Art. 31 – Clausola di adeguamento	18
ALLEGATO A	19
ALLEGATO B	21
MODELLO A	23

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'Art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
2. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'Art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'Art. 184, comma 2, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

Art. 3 – Presupposto

1. Presupposto per l'applicazione della componente TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione; i locali costituenti pertinenze o

dipendenze, anche se da queste separate (per esempio cantine, autorimesse, depositi, tavernette, ecc.) sono da considerarsi pertinenziali dell'abitazione;

- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, per le civili abitazioni);
- b) le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La residenza e/o la presenza di arredo (esclusi esigui quantitativi che non presuppongono la produzione di rifiuti) oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica (salvo utenze comuni e/o condominiali indivisibili o utenze attive ma documentalmente non utilizzate) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. La cessazione o sospensione di attività produttive presume in via generale la non produzione di rifiuti ma la presenza di materiali in deposito e arredi collocati e anche la presenza di almeno una sola rete di servizi attiva presuppongono l'utilizzo e l'assoggettamento al Tributo assimilabile alla tariffa di cui alla Categoria C – Punto 8) delle Tariffe TARI correnti.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

6. In caso di impossibilità di accesso agli immobili a causa di lavori pubblici che comportino l'inaccessibilità agli stessi, il tributo può essere esonerato per la durata documentata dell'inaccessibilità per periodi superiori a giorni quindici.

Art. 4 – Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'Art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per contrastare il dilagante fenomeno di evasione per la detenzione di durata superiore a sei mesi, il possessore di immobili e/o di aree a titolo di proprietà o usufrutto è ritenuto obbligato in solido in caso di mancato pagamento di almeno due annualità consecutive da parte dell'utilizzatore.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6 – Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come, a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione o distinte parti di esse e pertinenze prive di mobili e suppellettili o comunque occupate da esigue quantità, che non comportino la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura, secondo la comune esperienza e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) i locali adibiti a stalle, ricoveri per animali, fienili, sottotetti con o senza serbatoi d'acqua o centrali energetiche e non utilizzati come depositi, depositi di legname e ricoveri per mezzi agricoli, usati esclusivamente a tali fini anche da soggetti non imprenditori;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, compresi i maneggi, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli Artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- j) le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- k) i fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, ove effettivamente condotti da imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività comprese nell'art. 2135 del Codice civile.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili **in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili** o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 – Determinazione della superficie tassabile

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'Art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'Art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo Art. 8.

Art. 8 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani- riduzioni ed esenzioni superficiali

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono, in particolare, soggette a TARI:

- a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b. le superfici agricole e pertinenziali produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella silvicoltura; legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Restano comunque soggetti i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
- c. le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Attività	% di abbattimento della superficie
Falegnamerie e laboratori di antiquariato	30%
Officine meccaniche e officine di lavorazioni metalli	30%
Arti grafiche e similari	50%

Autofficine, motofficine, elettrauto	20%
Lavanderie	40%
Vetriere	25%

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. La denuncia deve essere corredata da apposita documentazione attestante la produzione di rifiuto speciale non assimilato e comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla trattativa vigente. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente di gestione del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare.
- b) Comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini **esclusivamente** impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche **solo parzialmente** al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività. Gli altri immobili artigianali, commerciali e industriali o parti di essi, ancorché serviti da reti pubbliche di servizi, ove le attività siano temporaneamente sospese o definitivamente cessate anche se individuabili come "magazzini temporanei" e i magazzini di deposito merci distaccati dall'attività produttiva di una distanza maggiore di 500 m, ove si svolga mera attività di carico scarico, escluse le attività di logistica sono equiparati ai fini della superficie tassabile e della determinazione della Tariffa agli immobili individuati nella Categoria B, lettera 8) degli Immobili assoggettati a tariffa. Il soggetto passivo dovrà rendere apposita denuncia per l'assoggettamento, completa di documentazione probatoria che attesti la sospensione dell'attività o la cessazione definitiva e/o nel caso delle seconda fattispecie della distanza dall'attività di produzione e il Comune si riserva di espletare i propri accertamenti di verifica. L'assoggettamento viene applicato dalla data di avvenuta sospensione o cessazione accertata.

Art. 9 – Rifiuti assimilati avviati al riciclo in modo autonomo

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, non ricomprese ai commi 2 e 4 del precedente Art. 8, è ridotta a consuntivo del 20% in base al rapporto tra quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti nel corso dell'anno solare.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'Art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Al fine dell'applicazione della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, a pena di decadenza del diritto alla riduzione, apposita dichiarazione attestante la quantità di avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti nei locali. A tale dichiarazione dovranno essere allegate copie dei formulari di trasporto relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune richiedere ai predetti soggetti copia del Modello Unico di Denuncia (MUD) per l'anno di riferimento. Qualora si dovessero riscontrare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Qualora l'interessato non sia in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non venga dichiarata, per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo ed il coefficiente massimo di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa stabilito dall'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999.

Art. 10 – Determinazione della tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'Allegato B al presente regolamento.
4. Le tariffe per ogni categoria sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
5. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo Art. 13. Ai sensi dell'Art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
6. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'Art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.

296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'Art. 193 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 11 – Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'Art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 12 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'Art. 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'Art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'Art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 13 – Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'Art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli investimenti necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie ivi comprese parte delle spese di personale operaio addetto alla spazzatura delle strade e dei cimiteri.

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Art. 14 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a mesi, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il primo giorno del mese successivo in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo Art. 25.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo Art. 24.

5. Per l'obbligazione tributaria valgono le disposizioni previste al precedente Articolo 5 comma 3).

Art. 15 – Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

Art. 16 – Zone non servite

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale

zona la tassa è dovuta in misura pari al 30% della tariffa.

Art. 17 – Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'Art. 1, comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 25% (venticinque per cento). E' considerato agricoltore colui che ricava la maggiore parte del proprio reddito dall'esercizio dell'attività agricola come definita dal Codice Civile.

2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

3. La tariffa per le sole abitazioni di residenza per le famiglie composte da un solo membro ultrasessantacinquenne o disabile è ridotta di un terzo. L'agevolazione non è prevista nel caso di coniugi non separati legalmente o divorziati che abbiano fissato le residenze anagrafiche in immobili diversi, anche se non nello stesso Comune, e viene determinata d'ufficio.

4. La medesima agevolazione di cui al punto precedente è altresì prevista per le famiglie composte da due membri entrambi ultrasessantacinquenni o con un membro disabile qualsiasi ne sia l'età, purché con ISEE familiare inferiore ad € 18.000,00 al netto dei redditi patrimoniali. Le agevolazioni verranno riconosciute a seguito di apposita richiesta autocertificante il possesso dei requisiti, da presentarsi al protocollo del Comune (anche tramite PEC) entro la data del 28 febbraio del primo anno di diritto all'agevolazione stessa. Le successive variazioni dovranno essere comunicate entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute con le medesime modalità di cui sopra. Per l'anno 2012 il riconoscimento dell'agevolazione sarà conguagliato ovvero rimborsato sul ruolo 2013 a seguito di richiesta come sopra descritta da presentarsi agli uffici comunali entro il 31.12.2012.

5. Per cittadini ultrasessantacinquenni s'intendono coloro i quali abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d'età alla data del 31 dicembre precedente all'anno di assoggettamento alla TARI.

6. Tutte le esenzioni previste da questo Regolamento sono concesse a condizione che il soggetto passivo del tributo non abbia contenziosi tributari con l'Ente, di qualsiasi natura.

Art. 18 – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Il Comune attua gli obblighi relativi all'organizzazione di adeguati sistemi di raccolta differenziata ai sensi dell'Art. 1, comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati; a questo fine l'Amministrazione Comunale promuove l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici, fornendo in comodato gratuito e nei limiti delle disponibilità, apposite compostiere di cui al comma successivo.

3. Durante il periodo di mantenimento della TARI, ed in assenza di sistemi di pesatura dei rifiuti individuali, ai cittadini, proprietari di abitazioni edificate sul territorio comunale, residenti e non

residenti, che ivi praticano in modo conforme il Compostaggio Domestico e che abbiano sottoscritto col Comune di Savignone il Contratto di Comodato d'Uso Gratuito per la dotazione di una compostiera (compilato in ogni sua parte con i dati essenziali), la Tassa Rifiuti Solidi Urbani può godere di una riduzione del 10%. Tale riduzione è applicata con riferimento esclusivamente alla superficie dell'abitazione presso la quale risulta ubicata la compostiera. Sono esclusi dal conteggio altri locali quali box, garage, cantine, soffitte, e affini, poiché esse non producono FORSU.

La riduzione è concessa a condizione che il comodatario ne faccia apposita richiesta autocertificando che lo stesso:

- corrisponda con il soggetto passivo della TARI, o con un di lui convivente;
- sia in regola con la normativa in materia Urbanistico/Edilizia per l'abitazione per la quale viene richiesta la riduzione;
- non possieda debiti pregressi nei confronti del Comune di Savignone;
- conservi e custodisca in buono stato la compostiera e la utilizzi solo ed esclusivamente per la raccolta separata della Frazione Organica presente nei propri Rifiuti Solidi Urbani (FORSU);
- utilizzi la compostiera presso la propria abitazione con massima diligenza secondo le disposizioni riportate nel Contratto di Comodato d'Uso Gratuito, nel rispetto tassativo delle indicazioni fornite al Corso di Compostaggio Domestico, cui il titolare del comodato o suo delegato anche non convivente abbia partecipato, e riportate nella guida d'uso consegnata contestualmente alla compostiera stessa, delle eventuali integrazioni e consigli ricevute dai Tecnici del Comune, evitando di danneggiarla, prevedendo i problemi di una cattiva gestione e non destinandola ad altri usi che non siano quelli determinati dalla natura della compostiera stessa;
- posizioni i contenitori per il compostaggio all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato;
- riutilizzi il compost prodotto dall'uso della compostiera come ammendante su terreni idonei;
- non ceda a terzi l'utilizzo della compostiera né a titolo gratuito né a titolo oneroso, neppure temporaneamente;
- accetti i controlli da parte del personale tecnico del Comune di Savignone sul corretto utilizzo, sulla corretta collocazione e sui documenti ad essa associati;
- assuma in proprio tutte le spese eventualmente da sostenere per praticare il compostaggio domestico.

L'istanza di riduzione dovrà essere presentata al Protocollo del Comune (lettera semplice a mano, tramite raccomandata A/R o via PEC) dal soggetto passivo TARI, entro il 28 febbraio di ciascun anno successivo a quello di sottoscrizione del Contratto di Comodato d'Uso Gratuito delle compostiere. Qualora dai controlli effettuati dal personale tecnico del Comune di Savignone risulti che il compostaggio venga effettuato in modo non corretto o che non venga effettuato, la riduzione non verrà riconosciuta e la compostiera verrà ritirata, nel caso l'Ufficio Tributi Comunali potrà richiedere eventuali conguagli dovuti al mancato o cattivo utilizzo. Per l'anno 2012 le istanze di riduzione potranno essere presentate entro il 5 maggio per riduzione riconosciuta sul ruolo 2012 o, in alternativa, entro il 30 giugno e i relativi importi di riduzione saranno conguagliati o rimborsati sul ruolo 2013.

4. L'agevolazione è riservata a tutti gli utenti che versano la TARI.

5. La concessione del bonus di cui al comma 3, finalizzato all'incentivazione della raccolta differenziata e alla diffusione di una cultura eco-educata, è condizionata alla presentazione di apposita autocertificazione conformemente al modello Allegato A entro il 30 novembre di ogni anno e compatibilmente con il mantenimento degli equilibri di bilancio.

6. Il bonus viene erogato in compensazione sugli importi della tassa dovuta per ciascun anno finanziario.

Art. 19 – Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 20 – Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'Art. 11 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli artt. 9 (recupero), 15 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 16 (zone non servite).

6. Nel caso di Mercati Sperimentali il tributo giornaliero viene conteggiato forfettariamente nel contributo di partecipazione.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente Art. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 21 – Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'Art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia o dalla Città Metropolitana.

Art. 22 – Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'Art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241 o tramite bollettino di conto corrente postale approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi scadenza il 31 marzo ed il 30 settembre, o in unica soluzione entro 31 marzo di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Per l'anno 2014 le scadenze sono previste in tre rate scadenti il 25 agosto 2014, il 25 novembre 2014 ed il 25 gennaio 2015. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, Art. 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia o altro Ente subentrante, se dovuto, del tributo provinciale di cui all'Art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato Art. 19.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo Art. 27, con irrogazione delle sanzioni previste dall'Art. 1, comma 695 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 23 – Dichiarazione TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 31 dicembre dell'anno di riferimento a quello nel quale ha avuto inizio l'occupazione. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 31 dicembre dell'anno di riferimento a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. In caso di variazioni intervenute nel mese di dicembre di ogni anno, la dichiarazione può essere

presentata entro il 31 Gennaio dell'anno successivo.

6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 31 dicembre dell'anno di riferimento il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 31 dicembre dell'anno di riferimento, con le indicazioni dei dati dei nuovi contribuenti. In caso di proprietà indivisa e di volontà richiesta di cointestazione, il tributo sarà dovuto in solido dai co eredi, che dovranno individuare collegialmente un recapito unico per l'avviso di pagamento, con intestazione a nome degli eredi del contribuente deceduto.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle

banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

9. Il contribuente può rettificare in qualsiasi momento le dichiarazioni o le documentazioni presentate al Comune relativa ai tributi locali, per correggere errori od omissioni commessi in buona fede e può contestare la pretesa tributaria dell'amministrazione che non abbia tenuto conto delle variazioni dichiarate. In caso di errori toponomastici, i medesimi si possono sanare attraverso atti regolarmente registrati che avranno efficacia retroattiva e che conterranno in allegato dichiarazione di regolarizzazione toponomastica. La dichiarazione è sempre emendabile, anche in sede contenziosa.

Art. 24 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso legale aumentato di due punti percentuali, e sono calcolati con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non si procede al rimborso di somme fino a € 12,00.

5. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI o di altri tributi locali, ai sensi dell'Art. 1 comma 167 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 25 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 e nella Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il Funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'Art. 2729 del codice civile.

5. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'Art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471.

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato,

con un minimo di € 50,00.

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.

9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

10. Gli interessi di mora sono computati nella misura del vigente tasso legale aumentato di due punti percentuali, e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

11. Nel caso di reiterati versamenti insufficienti della tassa in acconto e/o a saldo, verrà applicata una sanzione pari ad € 100,00.

12. Dalla data del 01/01/2016 di entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio penale e amministrativo introdotto con il DLgs 158/2015 viene applicata la riduzione della sanzione minima per ravvedimenti operosi da parte del contribuente così come segue:

- a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore ovvero dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- a un settimo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero entro due anni dalla stessa, quando non è prevista dichiarazione periodica;
- a un sesto del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero oltre due anni dalla stessa, quando non è prevista dichiarazione periodica;
- a un quinto del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione con un processo verbale.

Nei casi previsti dalle legge e dal Regolamento Generale delle Entrate in alternativa può essere applicato l'istituto dell'adesione, qualora ne ricorrano le condizioni.

13. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

14. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

15. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale con apposito Regolamento, come previsto dalla Legge di Bilancio 2019, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 26 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi del D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218 si applica al tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI), l'istituto dell'accertamento con adesione nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente e dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali.

Art. 27 – Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente Art. 22, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti. In caso di situazioni debitorie da parte di aziende fornitrici di beni e servizi all'Ente i pagamenti per forniture e/o prestazioni potranno essere ritenuti fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta all'Ente con le medesime modalità già in corso per debiti verso l'erario pubblico.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'Art. 1, comma 163, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 28 – Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

1. Il pagamento in forma dilazionata degli avvisi bonari, di adesione o di accertamenti emessi, prima della procedura della riscossione coattiva, rispetto alle originarie scadenze, è consentita su richiesta dell'utente nel seguente caso:

a) temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti o somme di consistente rilevanza; in queste fattispecie, valutate le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente o l'entità delle somme dovute è possibile dilazionare il debito scaduto secondo i disposti di cui al testo vigente degli artt. 20 e 57 del Regolamento Generale per le Entrate Tributarie;

2. La richiesta di rateizzazione, adeguatamente motivata, va inoltrata al Comune in forma scritta e alla stessa dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara l'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni.

3. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme anche risultanti da più avvisi di accertamento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

4. L'utente decade dal beneficio della rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata, salvo casi particolari imprevedibili, secondo i disposti di cui all'art. 61 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

5. Sull'importo delle somme dilazionate, sono dovuti gli interessi al saggio legale, solo nei casi previsti dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

Art. 29 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 30 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento, come modificato ed integrato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25.03.2019, avranno efficacia dal°gennaio 2019 fatti salvi gli interventi legislativi in materia antecedenti alla medesima data e in ogni caso si rimanda alle disposizioni dettate dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

Art. 31 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute ed a eventuali disposizioni regolamentari approvate dall'Ente in sede di regolamento comunale di igiene urbana o regolamento comunale di gestione dei rifiuti.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'Art. 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'Art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

CATEGORIA A

- 1) Archivi, attività di istituzioni culturali, politiche o religiose.
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
- 3) Sale teatrali, sale ricreative non commerciali e cinema.
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi distributori di carburante e parcheggi a pagamento.
- 5) Autonomi depositi con distanza maggiore di 500 m dal più vicino punto di conferimento.
- 0) Attività espletate da ONLUS di natura non commerciale.

CATEGORIA B

- 1) Attività commercio all'ingrosso e mostre.
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

CATEGORIA C

- 1) Abitazioni private.
- 2) Attività ricettivo alberghiere (esclusi Bad&Breakfast che vengono parificati alle abitazioni private).
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze.
- 4) Abitazioni private che utilizzano compostiera in comodato dal Comune.
- 5) Abitazione private con distanza maggiore di 500 m dal più vicino punto di conferimento.
- 6) Box, cantine e similari.
- 7) Box, cantine e similari con distanza maggiore di 500 m dal più vicino punto di conferimento.
- 8) Altri immobili non artigianali, commerciali e industriali, non pertinenziali, iscritti a catasto, o parti di essi, privi di acqua e luce ma utilizzati. Altri immobili artigianali, commerciali e industriali o parti di essi, ancorché serviti da reti pubbliche di servizi, ove le attività siano temporaneamente sospese o definitivamente cessate anche se individuabili come “produttori di rifiuti”. Magazzini di deposito merci distaccati dall'attività produttiva di una distanza maggiore di 500 m ove si svolga mera attività di carico scarico escluse le attività di logistica.
- 9) Abitazioni private abitate da una sola persona disabile o che abbia compiuto i 65 anni di età al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assoggettamento al tributo.
- 0) Abitazioni private abitate da un massimo di 2 persone che abbiano compiuto entrambe i 65 anni di età al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assoggettamento al tributo o abitate da una persona che abbia compiuto i 65 anni di età al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assoggettamento al tributo e convivente con una persona disabile qualsiasi ne sia l'età, purché con ISEE familiare inferiore ad € 18.000,00.

CATEGORIA D

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
- 2) Circoli sportivi e ricreativi, palestre.
- 5) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie con distanza maggiore di 500 *m* dal più vicino punto di conferimento.
- 0) Attività espletate da ONLUS con distanza maggiore di 500 *m* dal più vicino punto di conferimento.

CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale.
- 2) Commercio al dettaglio di beni non deperibili, sale giochi e ludiche, con superficie complessiva (vendita più magazzini e/o accessori) superiore a 100 *mq*.
- 3) Attività artigianali di servizio.
- 4) Commercio al dettaglio di beni non deperibili con superficie complessiva (vendita più magazzini e/o accessori) inferiore a 100 *mq* e commercio al dettaglio di mobili ed autosaloni, falegnamerie, qualunque ne sia la superficie.
- 5) Attività artigianali/industriali di produzione e di servizio con distanza maggiore di 500 *m* dal più vicino punto di conferimento.

CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service, mense, gelaterie, pasticcerie e rosticcerie con superficie complessiva inferiore a 100 *m*. (somministrazione più magazzini e/o accessori).
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili con superficie complessiva (vendita più magazzini e/o accessori) inferiore ai 100 *mq*.
- 3) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili con superficie complessiva (vendita più magazzini e/o accessori) superiore ai 100 *mq*.
- 4) Pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service, mense, gelaterie, pasticcerie e rosticcerie) con superficie complessiva superiore ai 100 *mq* (somministrazione più magazzini e/o accessori)

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Oggetto: DICHIARAZIONE DI AVVENUTA ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO.

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato a _____ (_____) il _____
(luogo) (prov.) (data)

residente a _____ (_____) in Via _____ n. _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ,
richiamate dall'Art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- **DI AVER PRATICATO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO, SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ART. 18 DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI)", NELL'INTERO ANNO 20_____**
- **DI AVER PRESO ATTO CHE IN CASO DI VERIFICA ED ACCERTAMENTO DELL'INESISTENZA DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE TARIFFARIA LA RIDUZIONE DELLA TARIFFA TARSU SARÀ RECUPERATA INTERAMENTE E MAGGIORATA DELL'INTERESSE LEGALE.**

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.13 del D.L.gvo. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

.....

(luogo, data)

Il Dichiarante

.....

Ai sensi dell'Art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.